



S. I. M. F. E. R.

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
The Italian Society of Physical and Rehabilitation Medicine

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, MEZZI FINANZIARI, PATRIMONIO.

È costituita la "**Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa**" (**SIMFER**) (*Italian Society of Physical and Rehabilitation Medicine*) (1° atto costitutivo: Torino, 6 dicembre 1958; registrazione 11626 vol. 905) già "Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione" (SIMFER). Essa ha sede legale in Roma e Consiglio di Presidenza e Segreteria nel luogo indicato dal Consiglio di Presidenza.

La SIMFER è l'associazione scientifica con rilevanza nazionale dei medici che operano nell'ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa e non ha fini politici o sindacali. Non ha finalità di lucro e non prevede esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Scopi della Società sono:

a) promuovere

- la crescita e la diffusione della scienza della riabilitazione, espressione di una "cultura della salute" di dimensione bio-psico-sociale e fondata sulla dignità della Persona umana;
- la affermazione di una società solidale per l'integrazione e la partecipazione sociale delle Persone disabili;
- l'orientamento verso un'etica di responsabilità, di solidarietà e di equità nell'utilizzo delle risorse per il bene comune;

b) riunire in Associazione Scientifica i laureati in Medicina e Chirurgia che in Italia svolgono la loro attività nell'ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa, valorizzando e promuovendo la loro crescita scientifica, umana ed etica al servizio delle Persone disabili, delle loro famiglie e della comunità;

c) favorire un'efficace, appropriata ed equa valorizzazione di tutte le risorse umane del sistema dei servizi sanitari e sociali dedicati alla riabilitazione;

d) accrescere la formazione mediante iniziative culturali, eventi scientifici e programmi di aggiornamento professionale e di formazione continua (ECM) rivolti ai laureati in Medicina e Chirurgia ed ai Professionisti che operano nell'ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa e adottando sistemi di verifica della qualità delle attività svolte;

e) promuovere e favorire la collaborazione con le istituzioni, le società e gli organismi scientifici nazionali e regionali per la definizione di documenti di "consensus", di "best practice", di linee guida e percorsi di presa in carico e continuità assistenziale per la Persona disabile e la sua famiglia;

f) promuovere la didattica e la ricerca scientifica e assumere tutte le iniziative utili per lo sviluppo delle competenze umane ed etiche e degli strumenti e delle metodologie tecnico scientifiche, gestionali e organizzative necessarie alla presa in carico riabilitativa;

g) promuovere i rapporti interdisciplinari e transdisciplinari, con le associazioni medico-scientifiche e professionali della salute e delle scienze sociali ed umane, e con i Professionisti delle diverse discipline per consentire alla Persona disabile il più alto livello possibile di vita attiva e partecipata;

h) collaborare con le società scientifiche di altre nazioni ed internazionali, con programmi di iniziative in ambito della comunità europea ed altri organismi internazionali e con ogni istituzione pubblica o privata che persegua lo scopo istituzionale di far crescere la cultura della riabilitazione, anche con la partecipazione ad interventi di solidarietà e promozione umana negli ambiti della cooperazione internazionale;

i) valorizzare il titolo professionale del Medico Fisiatra, Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, in linea con la continua evoluzione culturale e scientifica, quale "*Medico della Persona disabile*" che:

- è protagonista nella promozione di una cultura della salute in grado di contrastare la disabilità e di rispondere ai nuovi bisogni di salute posti dalla medicina della complessità e delle cronicità;
- opera per garantire il diritto della Persona disabile alla piena realizzazione di una vita attiva e partecipata;
- si prende cura della Persona disabile e della sua famiglia realizzando percorsi di cura e di continuità assistenziale in collaborazione con i Professionisti della riabilitazione, i Medici di Medicina Generale ed i Medici Pediatri di libera scelta, i Medici Specialisti, tutti gli altri Professionisti della salute e del sociale, le associazioni di familiari e del volontariato, le cooperative e le agenzie del terzo settore e delle comunità locali;

- promuove l'umanizzazione, la piena valorizzazione e la massima appropriatezza nell'utilizzo di tutte le risorse disponibili nel sistema dei servizi e nella comunità sociale;
 - afferma l'esigenza di salvaguardare le Persone che vivono condizioni sanitarie e sociali a maggior rischio di marginalità riconoscendo ad esse la piena dignità umana e il diritto ad essere accolte e tutelate dalla società;
- l) collaborare, sul piano legislativo e normativo, col Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni pubbliche e private negli interventi di programmazione e organizzazione sanitaria e sociale, in particolare per lo sviluppo delle risposte ai nuovi bisogni di salute;
- m) contribuire alla formazione di tutti coloro che operano a fianco della Persona disabile (*care-givers*, associazioni di volontariato e cooperative del terzo settore e delle comunità locali) per la promozione della crescita di una cultura di responsabilità e solidarietà al servizio della costruzione di un contesto di piena integrazione sociale.

Tutta l'attività scientifica prodotta dall'associazione verrà pubblicata sul sito web della medesima, il quale verrà tenuto costantemente aggiornato.

L'associazione ed i propri legali rappresentanti dovranno mantenere la più completa autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in medicina ECM.

I mezzi finanziari necessari alla vita della SIMFER sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni o lasciti fatti alla SIMFER da Enti pubblici o privati e da persone fisiche, purché compatibili con gli scopi statutari, anche se forniti attraverso soggetti collegati;
- c) dai redditi dei beni patrimoniali costituiti;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario;
- e) versamenti volontari degli associati;
- f) da entrate derivanti da iniziative promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- g) da corrispettivi delle attività istituzionali;
- h) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) dalle entrate dell'eventuale attività commerciale e i cui proventi dovranno essere reinvestiti nell'attività istituzionale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli avanzi di gestione dei bilanci, ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, dedotte le spese sostenute, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa all'uopo destinati.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo ed uno preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

I bilanci consuntivi e preventivi con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

I bilanci consuntivi e preventivi devono essere pubblicati nel sito internet dell'Associazione, unitamente all'elenco degli incarichi retribuiti conferiti dalla medesima nell'esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo.

TITOLO II – SOCI DELLA SIMFER

Sono Soci della SIMFER tutte le persone fisiche che in numero illimitato, sono ammessi a farne parte con delibera del Consiglio di Presidenza, e ratifica del Consiglio Nazionale senza limitazioni e/o discriminazioni per il luogo di lavoro e senza alcuna limitazione e/o discriminazione personale.

I soci si dividono in:

- a) **Soci Ordinari:** persone fisiche di qualsiasi cittadinanza, laureati in Medicina e Chirurgia, che siano in possesso del titolo di specializzazione nella predetta disciplina, o che possano documentare titoli, interesse, impegno e attività nella disciplina, che prestino servizio, eccetto i soci d'onore, presso strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero che operino in regime libero professionale, o, comunque, con attività lavorativa nel citato settore o area interprofessionale. Essi devono accettare lo Statuto della Società, ed essere in regola con la quota sociale annuale fissata dal Consiglio di Presidenza.

Chi intende far parte della SIMFER deve inoltrare domanda di iscrizione al Segretario Generale, corredata da un breve curriculum comprovante il possesso dei requisiti necessari.

La domanda viene esaminata per l'eventuale approvazione dal Consiglio di Presidenza, sentito il Segretario Regionale competente, in attesa di ratifica da parte del Consiglio Nazionale. Gli obblighi e i diritti inerenti la qualità di socio ordinario decorrono dalla data della delibera di ammissione da parte del Consiglio di Presidenza e pertanto le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

- b) **Soci d'Onore:** persone fisiche di qualsiasi cittadinanza che abbiano acquisito particolari meriti nel campo della Medicina Fisica e Riabilitativa. La qualità di Socio d'Onore è conferita dal Presidente su motivata delibera del Consiglio Nazionale. Ogni Socio può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di Soci d'Onore.

c) **Soci a vita:** al compimento del 70mo anno il socio iscritto da almeno 10 anni acquisirà il diritto all'iscrizione a vita. La distinzione nelle predette categorie non comporta alcuna disparità di trattamento in merito a diritti e doveri. Chiunque cessa, per qualsiasi motivo, di essere socio della SIMFER, non ha alcun diritto a rimborso o restituzioni. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. I soci, all'atto della loro iscrizione, dovranno impegnarsi a versare la quota associativa annuale, che sarà determinata ogni anno dal Consiglio di Presidenza. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Qualsiasi socio che ricopra cariche istituzionali, ruoli rappresentativi o direzionali deve dichiararlo preventivamente al Consiglio di Presidenza e, salvo autorizzazione motivata del medesimo, non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche, in conflitto di interesse con l'Associazione o il Servizio sanitario nazionale.

TITOLO III - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

I soci cessano di appartenere alla SIMFER per *recesso*, *decadenza*, *esclusione* e per causa di morte.

Può **recedere** il socio che non intende continuare a partecipare alle attività dell'Associazione, dandone comunicazione al Segretario Generale. Il recesso ha effetto dall'anno successivo a quello in cui viene manifestato.

Decade il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa di cui al Titolo V per tre (3) anni consecutivi.

L'**esclusione** può essere dichiarata dal Consiglio di Presidenza nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

La proposta di esclusione viene formulata dal Consiglio di Presidenza, sottoposta al Collegio dei Probiviri ai sensi del titolo X del presente statuto e notificata al Socio.

Il Collegio decide in merito nei termini di 60 giorni, anche consultando le parti interessate, e notifica la decisione al Consiglio di Presidenza che la trasmette al Socio. Il Socio può presentare ricorso al Collegio contro l'eventuale provvedimento di esclusione entro i 30 giorni dalla notifica; il Collegio si esprime in via definitiva entro ulteriori 30 giorni.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO IV - COLLABORATORI

Potranno inoltre partecipare alle attività scientifiche della associazione :

- a) **Corrispondenti:** persone fisiche con cittadinanza straniera, laureati in Medicina e Chirurgia, che vogliono intrattenere rapporti di collaborazione scientifica e organizzativa con la SIMFER. Sono privi di diritto di elettorato attivo e passivo.
- b) **Sostenitori:** privati, società, persone fisiche o giuridiche pubbliche e private, enti o istituzioni che decidano liberamente di sostenere l'attività della Società. Non godono dell'elettorato attivo o passivo. La qualifica di Sostenitore si ottiene secondo le norme previste da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Chiunque cessa, per qualsiasi motivo, di essere collaboratore della SIMFER, non ha alcun diritto a rimborso o restituzioni.

TITOLO V - QUOTE SOCIALI

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita della Società tramite il versamento di una quota associativa il cui importo è fissato, per ogni anno, dal Consiglio di Presidenza. La quota sociale deve essere versata entro il mese di marzo di ogni anno, o, per i nuovi soci, entro due mesi dalla notifica della loro ammissione.

Le quote e i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri né sottoposti a pegno od usufrutto, né sono rivalutabili. In ipotesi di perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa determinata, le quote e i contributi restano comunque acquisiti al patrimonio dell'associazione.

TITOLO VI - ORGANI SOCIETARI NAZIONALI

Gli Organi Nazionali della SIMFER sono:

- a. Assemblea Generale;
- b. Consiglio Nazionale;
- c. Consiglio di Presidenza;
- d. Collegio dei Probiviri;
- e. Organo di Controllo;
- f. Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sociali, quando ricoperte dai soci, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione secondo le norme stabilite nel Regolamento.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I legali rappresentanti e gli amministratori dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.

TITOLO VII - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta dai Soci Ordinari, d'Onore ed a vita appartenenti alla Società; è il massimo organo dell'associazione che opera con metodo democratico.

I compiti dell'Assemblea Generale sono:

- elezione, ogni triennio, del Presidente della SIMFER, del Segretario Generale e degli altri otto membri elettivi del Consiglio di Presidenza;
- elezione, ogni triennio, dei Proviviri;
- elezione, ogni triennio, dell'Organo di controllo;
- deliberazione su eventuali modifiche statutarie;
- approvazione del bilancio, dei conti consuntivi e della relazione finanziaria della SIMFER;
- promozione e deliberazione sulle azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Presidenza;
- deliberazione su qualsiasi questione proposta dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio di Presidenza o da almeno tre Gruppi Regionali.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno una volta l'anno, in occasione del Congresso Nazionale, la cui indizione è pubblicizzata almeno trenta giorni prima, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione e tramite invio di e-mail a tutti gli associati.

È convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Nazionale o il Consiglio di Presidenza o un decimo dei Soci lo richiedano specificandone l'ordine del giorno.

In tal caso l'avviso di convocazione della Assemblea generale deve essere comunicato ai soci tramite pubblicazione sul sito internet dell'associazione e invio di e-mail almeno trenta giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

La Presidenza dell'Assemblea Generale è assunta di diritto dal Presidente della Società o, in sua vece, dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti, che assume il titolo di Vice Presidente.

All'inizio di ogni seduta il Segretario Generale, all'occorrenza coadiuvato dai Proviviri presenti, verifica il diritto dei soci presenti alla partecipazione e al voto: tale diritto decorre come previsto in precedenza dallo Statuto ed è mantenuto assolvendo l'obbligo del versamento della quota associativa annuale.

Il Segretario Generale verbalizza la riunione: la veridicità del verbale delle riunioni dell'Assemblea generale è certificata dai Proviviri presenti. La riunione dell'Assemblea generale è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci; altrimenti si intende validamente costituita in seconda convocazione, dopo un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni avvengono di norma a scrutinio segreto. Il Presidente dell'assemblea può decidere il voto palese qualora le votazioni non riguardino le persone.

In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Le delibere dell'Assemblea Generale, sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri di Presidenza non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente statuto;
- sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione;
- sulla trasformazione, fusione, scissione dell'ente;
- su ogni argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione con la presenza di qualunque numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto.

Non è ammesso in nessun caso il voto per delega.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Ogni socio dell'Associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

TITOLO VIII - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo nazionale della SIMFER e può deliberare su ogni materia che non sia stata oggetto di delibera assembleare nell'ultimo triennio.

Il **Consiglio Nazionale** è costituito da:

- a. Presidente, Segretario Generale, Vice Presidente, Consiglieri di Presidenza, Past President.
- b. Segretari Regionali, che in caso di impedimento a partecipare possono dare piena delega scritta a un altro membro della Segreteria Regionale.
- c. Soci cooptati dal Consiglio stesso, con voto segreto e a maggioranza di due terzi; il numero dei Soci cooptati non può superare il 20% dei membri di diritto. I soci cooptati non hanno diritto di voto.

Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, con funzioni consultive, il Tesoriere, i membri dei Collegi dei Probiviri e l'Organo di Controllo.

I compiti del Consiglio Nazionale sono:

- a. collaborare con il Consiglio di Presidenza per l'attuazione delle linee programmatiche e per il perseguimento dei fini statutari;
- b. nominare il Tesoriere della Società su proposta del Consiglio di Presidenza;
- c. approvare i regolamenti previsti dallo Statuto, nel rispetto di quanto già in esso indicato;
- d. stabilire la sede e i temi del Congresso Nazionale, designandone il Presidente;
- e. favorire e promuovere le attività dei Gruppi Regionali e delle Sezioni ed il collegamento fra questi ed il Consiglio di Presidenza;
- f. provvedere, su richiesta del Consiglio di Presidenza, mediante voto a scrutinio segreto, alla sostituzione dei membri del Consiglio di Presidenza che, per cause dipendenti o meno dalla loro volontà, non assolvano alla funzione assegnata; il provvedimento verrà notificato alla prima assemblea utile; la sostituzione avverrà con l'inserimento del primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettorale, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo IX, per quanto concerne il regolamento sulla costituzione del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza o un numero pari a un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale stesso.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Consigliere di Presidenza eletto con il maggior numero di voti, che assume il ruolo di Vice Presidente Vicario.

TITOLO IX - CONSIGLIO DI PRESIDENZA E TESORIERE

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo nazionale. Si compone di undici membri, di cui dieci di nomina assembleare e uno è il presidente del precedente mandato (Past President).

Esso è costituito dal Presidente, dal Segretario Generale, dal Vice Presidente, dai sette Consiglieri di Presidenza e dal Past President. Partecipa, inoltre, con funzioni consultive, il Tesoriere.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica un triennio.

Esso, appena costituito, su proposta del Presidente e tenuto conto delle attitudini e delle esperienze professionali dei membri eletti come Consiglieri di Presidenza, distribuisce al suo interno le seguenti deleghe:

- 1) attività congressuali ed aggiornamento professionale continuo;
- 2) rapporti con le sezioni e ricerca scientifica;
- 3) rapporti con le segreterie regionali;
- 4) programmazione sanitaria e rapporti con i sindacati;
- 5) formazione specialistica;
- 6) rapporti e cooperazione internazionale;
- 7) rapporti con le associazioni mediche e professionali;
- 8) rapporti con le associazioni di persone con disabilità, loro famiglie ed associazioni di volontariato.

Il Consiglio di Presidenza predispose tutti gli atti necessari a rendere operativi i dettami statutari e le delibere del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea. In via di motivata urgenza, il Consiglio di Presidenza può assumere impegni deliberativi da sottoporre successivamente alla ratifica degli organi statutari competenti. Il Consiglio di Presidenza predispose, annualmente, il bilancio consuntivo e di previsione e la relazione sulla gestione dei beni economici e patrimoniali della Società.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri. La convocazione, effettuata dal Presidente, avviene mediante avviso personale, inviato almeno venti giorni prima della riunione, salvo casi di comprovata urgenza, nei quali è ammessa la convocazione effettuata, almeno tre giorni prima, a mezzo posta elettronica.

E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza persone la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

Nella costituzione del Consiglio di Presidenza devono essere rispettati i seguenti criteri:

- a) la presentazione di candidature formali alle cariche elettive di Presidente, Consigliere di Presidenza, Segretario Generale, Organo di Controllo, con esclusione per il Presidente uscente;
- b) per le votazioni per il Consiglio di Presidenza, ogni socio col proprio voto avrà a disposizione una preferenza per il Presidente, una preferenza per il Segretario Generale e tre preferenze per i Consiglieri di Presidenza;

- c) per le votazioni dell'Organo di controllo, ogni socio avrà a disposizione una preferenza;
- d) per le votazioni del Collegio dei Probiviri, ogni socio avrà a disposizione una preferenza.

Sono **compiti del Consiglio di Presidenza:**

- a) dirigere l'attività culturale e scientifica dando vita a tutte le iniziative che ritiene opportune al raggiungimento dello scopo sociale;
- b) convocare l'assemblea;
- c) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- d) predisporre i bilanci consuntivo e, se previsto, preventivo da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- f) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- g) nominare i membri del Comitato Scientifico dell'Associazione;
- h) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- i) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- j) determinare l'ammontare della quota associativa annuale e procedere, all'inizio di ogni esercizio, alla revisione degli elenchi soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- k) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
- l) tutelare gli interessi singoli e globali dei soci da un punto di vista culturale e scientifico;
- m) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- n) redigere il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- o) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- p) ogni altro compito riservato alla sua competenza dal presente statuto;
- q) deliberare sulla eventuale partecipazione a società esercenti attività svolte nell'ambito del programma nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

Il **Presidente**, eletto dall'assemblea in seno al Consiglio di Presidenza, è il rappresentante legale della Società nei rapporti contrattuali o amministrativi, o in giudizio, e a lui spetta la firma degli atti ufficiali. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito nelle funzioni dal Consigliere di Presidenza eletto con il maggior numero di voti che viene designato Vice Presidente ed assume le Funzioni di *Vice Presidente Vicario* in caso di impedimento del Presidente.

Il **Segretario Generale**, anch'esso eletto dall'assemblea in seno al Consiglio di Presidenza, è responsabile della verbalizzazione e formalizzazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza; egli cura l'archivio della Società, l'elenco dei Soci, i rapporti con gli stessi; l'organizzazione della Segreteria, su proposta del Segretario Generale, è approvata dal Consiglio di Presidenza.

Il **Tesoriere** è nominato dal Consiglio Nazionale tra i Soci SIMFER, su proposta del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere opera nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti societari e in conformità alle delibere degli organismi Societari.

Il Tesoriere ha il compito di:

- a. gestire i rapporti economici della Società;
- b. gestire i rapporti con gli Istituti di Credito presso i quali sono depositati i fondi della Società;
- c. verificare la congruità degli impegni di spesa assunti dal Consiglio di Presidenza con le disponibilità di cassa;
- d. verificare, per ogni voce di spesa, il rispetto delle procedure stabilite dal Consiglio di Presidenza;
- e. coadiuvare il Consiglio di Presidenza nella predisposizione, annualmente, del bilancio consuntivo e di previsione e della relazione sulla gestione dei beni economici e patrimoniali della Società;
- f. coadiuvare l'Organo di Controllo nelle operazioni di controllo attribuite alla competenza dello stesso.

TITOLO X - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo interno di garanzia, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e svolge inoltre funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea tra i soci in regola. Resta in carica per tre anni.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
- decidere in merito alle controversie, sollevate da uno o più soci, relative all'interpretazione dei principi e delle disposizioni statutarie;
- svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i singoli associati e l'Associazione, o fra gli organi di quest'ultima (se concordemente richiesto dalle parti).

L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide *ex bono et aequo*, con dispensa da ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Probiviri non può più essere appellata ad altro organo dell'Associazione e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata, non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più probiviri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, essi vengono sostituiti tramite elezione da parte dell'Assemblea, la quale deve essere convocata secondo le modalità previste dal presente Statuto. I probiviri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri vigente.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

TITOLO XI – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è formato da un Sindaco Unico, eletto ogni triennio dall'Assemblea Generale in occasione del rinnovo delle altre cariche statutarie, iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo sono attribuite le funzioni di revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409 bis del codice civile.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Oltre che dal libro dei verbali, dell'operato dell'organo verrà dato conto nella relazione annuale al bilancio, che dovrà essere allegata allo stesso per l'approvazione assembleare.

I bilanci preventivi, consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito dell'Associazione a cura del Segretario Generale.

Un apposito regolamento deve definire le modalità di intervento e di operabilità dell'Organo di Controllo.

All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni degli articoli del codice civile che vanno dal 2398 al 2407 incluso.

TITOLO XII - GRUPPI REGIONALI

Per perseguire con maggiore incisività a livello regionale i suoi scopi statuari, la SIMFER è organizzata in Gruppi Regionali. Ciascun Socio è inserito nel Gruppo Regionale, se costituito, in riferimento al recapito indicato alla Segreteria Generale. Il Gruppo Regionale è costituito quando in una Regione vi siano almeno trenta Soci. Nel caso che tale numero non sia raggiunto, il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di Presidenza, provvede alla nomina di un Commissario con compiti organizzativi, se ritiene che tale numero possa essere raggiunto, ovvero acconsente alla aggregazione dei soci di quella regione a un gruppo regionale limitrofo se le dimensioni della Regione non consentono di raggiungere il numero dei soci minimo previsto in pochi anni.

Il commissariamento ha una durata massima di 12 mesi.

Il Consiglio Nazionale per casi particolari, su proposta del Consiglio di Presidenza, può concedere una deroga al numero minimo di soci necessario alla costituzione del gruppo regionale. Per i gruppi di oltre 200 iscritti la segreteria regionale può avere ulteriori due membri con deleghe affidate dal segretario.

Sono organi del Gruppo Regionale: l'Assemblea Regionale e la Segreteria Regionale.

Assemblea Regionale

E' composta dai soci ordinari e dai soci di onore appartenenti al gruppo regionale. E' l'organo deliberante del Gruppo regionale. E' regolamentata dalle norme della Assemblea generale.

E' convocata dal Segretario Regionale, che la presiede, almeno due volte l'anno. I suoi compiti sono:

- a. eleggere ogni triennio la Segreteria regionale ordinariamente nel periodo tra i novanta e i trenta giorni antecedenti l'Assemblea generale per il rinnovo delle cariche nazionali;
- b. approvare il bilancio economico del Gruppo regionale;
- c. favorire l'attività della Segreteria regionale fornendo alla stessa gli indirizzi di politica regionale da seguire;
- d. deliberare sulle proposte dei singoli soci;
- e. promuovere l'attività scientifica e di aggiornamento del Gruppo regionale.

Segreteria Regionale

E' l'organo esecutivo del Gruppo regionale ed è costituita da quattro soci ordinari, che sono:

1. Segretario regionale
2. Delegato per la attività scientifica
3. Delegato ai problemi dei giovani medici
4. Delegato alla formazione.

A questi membri ordinari possono essere aggiunti dalla Assemblea regionale o dalla stessa Segreteria per cooptazione altri delegati per problemi particolarmente sentiti a livello della singola regione. Pur avendo ogni componente la Segreteria una propria delega, la Segreteria è collegialmente responsabile dei suoi atti nei confronti della Assemblea regionale, degli organi statuari e dei singoli Soci.

Per quanto previsto dallo specifico comma del Titolo XII, la Segreteria della regione aggregante è integrata con un membro ordinario, socio della regione aggregata: questi ha funzioni di referente unico nei confronti dell'Ente regionale di appartenenza e dei soci della sua regione.

Un regolamento sulle modalità di funzionamento dei Gruppi regionali è approvato dal Consiglio Nazionale.

TITOLO XIII - ATTIVITA' SCIENTIFICA

La verifica e il controllo della qualità delle attività e della produzione tecnico-scientifica della società, che viene effettuata secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale, viene svolta attraverso il *Comitato Scientifico*, composto dai membri del Consiglio di Presidenza e presieduto dal Presidente della Società. Al suo interno, viene nominato dal Presidente un coordinatore tra i membri che lo compongono.

L'attività scientifica viene pubblicata attraverso il sito ufficiale della Società con aggiornamenti costanti.

TITOLO XIV - INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di Presidente, Consigliere di Presidenza, Segretario Generale, Tesoriere e di componente dei Collegi dei Proviviri e dell'Organo di Controllo sono incompatibili con altre cariche nazionali e regionali.

TITOLO XV - ATTIVITÀ CULTURALI

La SIMFER, come Società Scientifica, persegue soprattutto scopi culturali. Essa pertanto organizza ogni anno un Congresso Nazionale dove vengono trattati argomenti di carattere scientifico e organizzativo. I temi e la sede del Congresso nazionale vengono proposti in Assemblea dai singoli soci o dai gruppi regionali; il Consiglio Nazionale decide in merito e designa il Presidente del Congresso. Le modalità della preparazione e dello svolgimento del Congresso sono regolamentate dal Consiglio Nazionale con apposito atto. Spetta al Consiglio Nazionale regolamentare anche le altre attività scientifiche societarie, come i Corsi di aggiornamento le Riviste e ogni altra iniziativa congruente con i fini societari.

TITOLO XVI - SEZIONI

È consentita la formazione di sezioni e di ogni altro modulo organizzativo che sia ritenuto utile al perseguimento dei fini istituzionali sanciti dallo Statuto da parte del Consiglio Nazionale che esaminerà le richieste dei Soci e, nel caso, provvederà ad appositi regolamenti.

Un apposito regolamento verrà approvato dal Consiglio Nazionale per regolamentare l'attività delle sezioni.

TITOLO XVII - MODIFICHE STATUTARIE

Modifiche al presente statuto possono essere apportate solo dall'Assemblea Generale. Quando questa è chiamata per deliberare su modifiche statutarie, i soci devono ricevere le proposte, preventivamente formulate per iscritto da soci singoli o in gruppo, da parte del Segretario Generale almeno novanta giorni prima. Nei trenta giorni seguenti questa comunicazione, ogni socio potrà presentare altre proposte di modifica o emendamenti che saranno portate a conoscenza dei soci almeno trenta giorni prima della Assemblea. Successivamente proposte o modifiche non potranno più essere presentate: la discussione e la votazione riguarderanno solo gli articoli dei quali sono proposte le modifiche.

L'Assemblea che delibera la variazione statutaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci
- in seconda convocazione con la presenza di qualunque numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

TITOLO XVIII - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le cariche sociali ricoperte dai soci sono conferite e disimpegnate a titolo gratuito, per spirito di servizio e non possono essere ricoperte da chi abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato, relativamente all'attività societaria.

Il Consiglio Nazionale fissa eventuali compensi da corrispondere a personale dipendente per incarichi saltuari o continuativi estranei alle funzioni connesse con le cariche sociali. La SIMFER è estranea a qualsiasi dichiarazione comunque rilasciata a terzi da soci che non siano preventivamente autorizzati dal Presidente.

L'Associazione può essere sciolta solo dall'Assemblea dei soci, con maggioranza degli almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.